

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3185

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei Deputati BOSCO, PATRIARCA, ALLOCCA

*Presentata il 7 agosto 1974*

### Nuove norme in materia di elettorato attivo e passivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il tema centrale della presente proposta di legge costituzionale è quello dell'attribuzione del diritto di voto ai giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

L'argomento, per le sue implicazioni di ordine politico generale e per quelle, più specificamente di natura tecnico-giuridica, merita di essere isolato dal contesto dalle altre disposizioni proposte in tema di elettorato attivo e passivo, anche perché ne rappresenta la premessa logico-istituzionale, costituendo il presupposto per ogni altra modificazione della materia.

La motivazione della riforma, si richiama alla esigenza ampiamente riconosciuta ed avvertita anche in sede politica (la democrazia cristiana da tempo ha espresso il suo punto di vista sia in sede parlamentare che di partito — vedi relazione del segretario politico senatore Fanfani al Consiglio nazionale del 18 luglio 1974 —) che le istituzioni e le strutture politiche in particolare rispondano in termini di maggiore concretezza ed attualità alle istanze delle giovani generazioni ed alle loro aspirazioni di una più attiva e corresponsabile partecipazione alla vita politica del paese anche a livello dei suoi istituti rappresentativi.

Si tratta di aspirazioni e tendenze che trovano la loro radice storica nei ben noti fenomeni di crescita della società civile e che traggono origine sul piano socio-culturale,

nello sviluppo accelerato del progresso tecnologico e nella diffusione dei mezzi di istruzione e comunicazione sociale, i quali, stimolando il processo di maturazione delle nuove generazioni, ne hanno anticipato la presenza reale nella vita della comunità.

È noto che al centro del movimento innovatore che caratterizza i nostri anni si agita il mondo giovanile con tutta la sua carica di entusiasmo emotivo ed estremista ma anche con la sua freschezza che gli deriva dalla visione di un mondo più nuovo. I giovani sono assurti a reali protagonisti degli ultimi anni di lotta politica, da Djakarta a Londra, da Praga alla Sorbona, da Bonn a Berkeley.

Il progredire di questa nuova società, e il rinnovamento delle sue forze politiche dipenderanno dalla responsabilità che tutti i cittadini avranno per i problemi della gioventù. Siamo profondamente convinti che non concedere la responsabilità a quelli che sono pronti a capaci ad assumerla non soltanto non li aiuta, ma può invece renderli irresponsabili (rapporto Latey).

Lo stesso legislatore del 1941, pur avendo recepito il tradizionale criterio secondo cui la capacità di agire si acquisisce con il ventesimo anno di età, si era tuttavia reso conto che tale criterio poteva non rispondere più, o quantomeno poteva non rispondere completamente, alla realtà sociale dell'epoca.

Numerose e significative furono conseguentemente, le deroghe e le eccezioni in-

trodotte al criterio generale fissato all'articolo 2 del codice civile. Così l'articolo 3 del codice civile attribuisce al minore che abbia compiuto gli anni diciotto la capacità in materia di lavoro con la conseguente idoneità a stipulare contratti ed a esercitare le relative azioni.

La relazione illustrativa al codice civile sottointendeva con ciò, nella sostanza, che lo sviluppo economico della società, già nel 1941, imponeva di consentire al minore che avesse compiuto gli anni diciotto, di rendersi autonomo nella determinazione della propria attività di lavoro, escludendosi ogni potere di ingerenza da parte del genitore o del tutore.

Il conseguimento della capacità di lavoro e la derivante autonomia economica si riflettono in altre numerose norme dello stesso codice: così l'articolo 84, sia pure con limiti procedurali di cui all'articolo 90, prevede una età ridotta per la capacità di contrarre matrimonio; l'articolo 250, cui si ricollega l'articolo 284, prevede che a diciotto anni possa essere effettuato il riconoscimento del figlio naturale. L'articolo 591 attribuisce a chi abbia compiuto gli anni diciotto la capacità di disporre per testamento. L'articolo 1837 conferisce al minore che abbia compiuto i diciotto anni la capacità di effettuare depositi bancari e del pari l'articolo 2580 per quanto attiene all'esercizio del diritto di autore.

Norme analoghe sono introdotte nel codice penale per quanto attiene all'imputabilità (articoli 97, 98) ed al diritto di querela (articoli 120, 121).

Dalla esemplificazione, necessariamente non completa, delle norme specifiche che, attuando la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 2 del codice civile, prevedono una diversa determinazione del requisito temporale per il conseguimento della maggiore età, si rileva che, già all'atto della promulgazione dei codici, la norma generale posta dal primo comma dello stesso articolo, appariva, entro certi limiti, superata perché non più rispondente alle esigenze dei tempi moderni già da allora caratterizzati dalla rapida evoluzione determinata dalla trasformazione della società, da prevalentemente agricola in società prevalentemente industrializzata.

La presente proposta, tendente, principalmente, all'abbassamento dei limiti di età per la capacità di diritto elettorale attivo, sembra trovare dunque larga giustificazione oltre che in esigenze reali dell'attuale momento storico anche in una linea di tendenza della vigente legislazione in materia di capacità.

2. — Nella visuale sociologica possono giocare a favore dell'abbassamento ai diciotto anni del limite di età per il conseguimento della capacità elettorale i seguenti motivi:

a) l'emancipazione precoce della prole nella famiglia nucleare della società industriale; b) la socializzazione precoce dei giovani; c) la mobilità residenziale e di lavoro dei giovani; d) la presa di coscienza della realtà associativa e comunitaria immediata e continua; e) la influenza dell'ambiente esterno integrante; f) l'autonomia economica conseguita con la disponibilità di lavoro esclusivo o collaterale alla scuola; g) l'autonomia nelle scelte e nell'uso del tempo libero; h) la emancipazione sociale ed una oggettiva maturità fisiologica precocemente conseguita con il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e delle famiglie.

3. — Appare tuttavia indispensabile, per dovere di obiettività e concretezza di esame che la proposta revisione del limite di età in materia elettorale venga esaminata anche nell'ambito di un più ampio quadro di riferimento storico-legislativo, onde valutarne, più compiutamente, la incidenza ed i riflessi sui principi generali del nostro ordinamento, anche in relazione all'attuale fase di sviluppo della società italiana e degli altri paesi.

A questo proposito sarà utile ricordare che hanno accolto il limite del compimento dei diciotto anni di età per l'elettorato attivo i seguenti paesi: Albania, Argentina, Australia, Bolivia, Canada, Bulgaria, Cecoslovacchia, Ceylon, Cile, Costarica, El Salvador, Equatore, Filippine, Finlandia, Francia, Ghana, Gran Bretagna, Guatemala, Haiti, Honduras, Irlanda, Israele, Jugoslavia, Laos, Liberia, Lussemburgo, Madagascar, Malta, Messico, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Federale Tedesca, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, Siria, Somalia, Stati Uniti di America, Tanzania, Ungheria, URSS, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia.

Il limite è fissato invece al compimento del diciannovesimo anno in Svezia e in Algeria ed al compimento del ventesimo anno in Svizzera, Nuova Zelanda, Giappone, Danimarca e Norvegia.

Permane invece al compimento del ventunesimo anno in Afganistan, Belgio, Columbia, Egitto, Etiopia, Gabon, Giordania, Grecia, India, Iran, Kuwait, Malaysia, Monaco, Nicaragua, Pakistan, Portogallo, Spagna e Turchia.

L'apporto dei giovani alla vita delle istituzioni ha trovato, come si vede, larghi riconoscimenti anche in Paesi di antica tradizione democratica i quali non hanno potuto ignorare che i fermenti e le ansie di partecipazione delle masse giovanili, pur richiamandosi spesso ad una tematica che non sempre coincide con i tradizionali termini della dialettica politica si basano, tuttavia, su precisi collegamenti con esigenze reali e concrete dello sviluppo civile.

4. — È noto che l'articolo 138 della Costituzione prevede due diverse soluzioni per realizzare innovazioni costituzionali: le leggi di revisione della Costituzione (revisione del testo o formale) e le leggi costituzionali (revisione materiale).

Nella materia oggetto della presente proposta si ritiene preferibile applicare la seconda soluzione e cioè il procedimento di revisione costituzionale materiale in considerazione della circostanza che l'acquisto della capacità elettorale politica è direttamente connesso al godimento ed al conseguente esercizio di svariate manifestazioni della capacità di diritto pubblico; di tale connessione abbiamo cenno in numerose disposizioni costituzionali, vedi ad esempio l'articolo 75, l'articolo 97, terzo comma, l'articolo 102, ultimo comma, l'articolo 138, secondo comma.

La formulazione della norma in termini di revisione materiale (non testuale), seguita dalla clausola abrogativa esplicita (articolo 4 della proposta) di tutte le disposizioni costituzionali o ordinarie contrarie o incompatibili con la proposta medesima, presenta il vantaggio di non dare adito a dubbi, circa la portata degli effetti dell'abbassamento del limite della età elettorale tutte le volte che questi limiti siano riconnessi all'esercizio di specifiche capacità di diritto pubblico.

5. — Entrando nel merito della proposta, va preliminarmente osservato che attraverso la nuova normativa si elimina il collegamento tra capacità elettorale e maggiore età e ciò, indipendentemente da altre valutazioni, anche perché la formulazione dell'articolo 48 della Costituzione, primo comma, è certamente inesatta prevedendo l'acquisto dell'elettorato politico attivo in termini generali al compimento del 21° anno di età, mentre tale principio viene successivamente smentito, nello stesso testo della Costituzione all'articolo 58 a proposito dell'elettorato attivo per i senatori.

L'articolo 1, comma primo, della proposta, nell'abbassare per i deputati il limite

dell'elettorato attivo ai cittadini che alla data delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età, armonizza la sua formulazione tecnica con quanto già stabilito dalla Costituzione a proposito dell'elettorato attivo per i senatori.

L'articolo 1, secondo comma, stabilisce che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età.

La disposizione si ispira, evidentemente, allo stesso ordine di considerazioni che suggeriscono l'abbassamento del limite di età per l'esercizio del diritto di voto e tende, nel contempo, ad evitare che l'intervallo tra limiti di età relativi all'elettorato attivo e a quello passivo per la Camera dei deputati diventi troppo ampio, non rispecchiando più quei rapporti di equilibrio che la Costituzione ha ritenuto necessari per la migliore funzionalità degli istituti rappresentativi, sotto il riflesso dei loro rapporti con il corpo elettorale.

L'articolo 2 che sostituisce sostanzialmente la materia regolata dall'articolo 58 della Costituzione, fissa i nuovi limiti di età relativi all'elettorato attivo e passivo per il Senato rispettivamente a ventidue e a trentacinque anni di età. Anche in questo caso si tratta di adeguare le norme sui limiti di età relativi all'elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica alle modifiche proposte in tema di elettorato attivo e passivo per la Camera, onde assicurare che i rapporti di equilibrio e le caratteristiche delle assemblee rispondano a quelli voluti dal costituente.

Tale esigenza di mantenimento dei rapporti previsti dal costituente per gli istituti rappresentativi fu ampiamente evidenziata nel corso della discussione, che sul medesimo problema si ebbe nella precedente legislatura in sede di Commissione affari costituzionali, ove, proprio per il rispetto di questa fondamentale esigenza prevalse la convinzione che tra la proposta di modifica dell'articolo 2 del codice civile e le proposte di modifiche costituzionali, tendenti entrambi ad ottenere il risultato dell'abbassamento dei limiti di età per l'elettorato attivo, fosse non solo preferibile ma indispensabile procedere per la via della riforma costituzionale.

D'altronde, modificare a livello di legge ordinaria il concetto di maggiore età, di cui all'articolo 2 del codice civile, comporterebbe una notevole variazione nei rapporti giuridici, civili e penali, previsti dal nostro ordinamento che, ad avviso del proponente, se anche è auspicabile in un non lontano futuro, necessita di una approfondita e minuziosa verifica.

L'articolo 3, infine, prevede la eleggibilità a consigliere regionale, consigliere provinciale e consigliere comunale di tutti i cittadini che abbiano compiuto i ventuno anni di età.

La norma modifica parzialmente e cioè per la parte relativa alla eleggibilità a consigliere regionale le norme costituzionali che, in sede di approvazione degli statuti speciali nelle regioni della Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, hanno stabilito che le elezioni dei relativi consigli regionali si ef-

fettuino secondo le norme stabilite con legge regionale.

Modifica inoltre la disposizione dello statuto speciale della Sardegna (articolo 17) secondo cui è eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione e, l'articolo 14 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 nella parte in cui dispone che sono eleggibili a Consigliere comunale ed a Consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

### ART. 1.

I deputati sono eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto i 18 anni di età.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i 22 anni di età.

### ART. 2.

I senatori sono eletti a suffragio universale diretto dagli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i 22 anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i 35 anni di età.

### ART. 3.

Sono eleggibili a consigliere regionale, a consigliere provinciale e a consigliere comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni abbiano compiuto i 21 anni di età.